



REGIONE DEL VENETO

ACCORDO TRA

la Regione del Veneto - Assessorato all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità,

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,

Le Università Venete

e

le Parti Sociali

Disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2015 e del Decreto interministeriale 12/10/2015

Visti:

- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- le "Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Handwritten signatures in blue ink.



7daae86d



- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (*Jobs Act*) recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;
- il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 - “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Considerato che:

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (*Jobs Act*) ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle due tipologie di contratto finalizzate al conseguimento di un titolo di studio, già previste agli artt. 3 e 5 del Testo Unico dell’apprendistato sopra richiamato;
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 183/2014, prevede che “*l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore*” e quello “*di alta formazione e di ricerca*” integrino organicamente in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali di cui al Repertorio nazionale - art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF);
- in attuazione dell’articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, con Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 sono stati definiti gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato;
- è nell’interesse delle parti che l’apprendistato per l’alta formazione e la ricerca si diffonda nella nostra Regione come leva per nuovi posti di lavoro qualificati;
- la Regione Veneto, le Parti Sociali, l’Ufficio Regionale Scolastico per il Veneto, le Università del Veneto (di seguito “*Parti*”), hanno esaminato e formulato osservazioni in ordine al documento riportato in allegato 1 al presente accordo, contenente la “*Disciplina degli standard formativi, e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del decreto legislativo n. 81/2015 e del D.M. 12 ottobre 2015*”, riportato in allegato 1 al presente accordo
- nel documento “*Disciplina degli standard formativi, e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi del decreto legislativo n. 81/2015 e del D.M. 12 ottobre 2015*”, la prima parte è dedicata alle disposizioni generali, la seconda è dedicata alle disposizioni specifiche per ogni tipologia di contratto di apprendistato prevista dall’art. 45 del D.Lgs. 81/2015 con la definizione:
 - ✓ delle finalità del contratto;
 - ✓ dei requisiti dei destinatari;
 - ✓ della durata del contratto;



- ✓ degli standard formativi;
- ✓ delle istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa.

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]

Le Parti danno atto che

è raggiunta l'intesa sui contenuti del documento posto in allegato alla presente, relativo alla "Disciplina degli standard formativi, e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015.

Le Parti di impegnano:

- a valorizzare lo strumento contrattuale dell'apprendistato che ha conosciuto, finora, molte riforme ma una diffusione limitata, ponendosi l'obiettivo di raggiungere sul territorio regionale una sensibile crescita del numero di contratti di apprendistato stipulati nelle diverse tipologie;
- a dare concreta attuazione alla struttura regolamentare attraverso iniziative e progetti che favoriscano l'integrazione fra istruzione, formazione e lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.












Venezia, li **21 GIU. 2016**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto Assessorato all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità	Elena Donazzan	<i>[Signature]</i>
CGIL Veneto	Tiziana Basso	<i>[Signature]</i>
CISL Veneto	Onofrio Rota	<i>[Signature]</i>
UIL Veneto	Gerardo Colamarco	<i>[Signature]</i>
C.I.S.A.L. Veneto	Rocco Criseo	<i>[Signature]</i>
U.G.L. Delegazione Regionale	Enea Passino	<i>[Signature]</i>
CONFSAL Veneto	Calogero Carità	<i>[Signature]</i>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Confindustria Veneto	Luca Innocentini	
CONFAPI Veneto	Pier Orlando Roccato	
CNA del Veneto	Alessandro Conte	
Confederazione italiana Agricoltori CIA	Claudio D'Ascanio	
Confartigianato Imprese Veneto	Luigi Curto	
Coldiretti del Veneto	Alberto Bertin	
Confagricoltura del Veneto	Adolfo Andrighetti	
Confcommercio Veneto	Luca Bertuola	
Confesercenti	SERENA RUZZONE Marco Palazzo	
Confcooperative	Stefano Lupatin	
Lega Cooperative	Franco Mognato	
Confprofessioni Veneto	Roberto Sartore	
Federartigiani CASA Veneto	Umberto D'Aliberti	
FederCLAAI Veneto	Luca Daniele	
CONFIMI Industria Veneto	William Beozzo	
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto	Daniela Beltrame	
Università degli Studi di Padova	Giuseppe Zago	
Università degli Studi di Verona	TOMMASO DALLA MASSARA	
Università Ca' Foscari Venezia	Tino Cortesi	
Università IUAV di Venezia	Alberto Ferlenga	







Premessa

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle due tipologie finalizzate al conseguimento di un titolo di studio:

- l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Il D.Lgs. 81/2015, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183, prevede che le suddette tipologie di apprendistato integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali indicate nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Il presente accordo disciplina l'apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 D.Lgs. 81/2015), finalizzato al conseguimento dei seguenti titoli:

- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS (Titolo di studio Livello 5 EQF)
- Laurea triennale e magistrale (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
- Master di I e II livello (Titolo di studio Livello 7 e 8 EQF)
- Dottorato di ricerca (Titolo di studio Livello 8 EQF)

L'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che l'apprendistato di alta formazione e di ricerca sia, altresì, finalizzato all'acquisizione di **qualificazioni professionali** per lo svolgimento di:

- Attività di Ricerca;
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

La Regione Veneto, alla luce delle nuove disposizioni di legge, e nell'ambito della propria competenza, con il presente provvedimento definisce gli standard formativi del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi mediante il recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 12/10/2015, emanato in attuazione dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015.

Il presente documento comprende due parti:

- **Parte 1:** disposizioni comuni alla tipologia di contratto di apprendistato oggetto del presente accordo (art. 45 - D.Lgs. 81/2015).

- **Parte 2:** disposizioni specifiche per ciascuna tipologia di apprendistato oggetto del presente accordo e nelle quali sono definite:

- ✓ finalità del contratto;
- ✓ requisiti dei destinatari;
- ✓ la durata del contratto;
- ✓ formazione prevista;
- ✓ istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa.



Parte 1

Disposizioni comuni al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

Art. 45 - D.Lgs. 81/2015

Art. 1 Status dell'apprendista

Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca rappresenta uno strumento privilegiato di intervento per l'occupazione giovanile perché in grado di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione e di rafforzare lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro.

Con la stipula del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, l'apprendista assume il doppio status di studente e lavoratore.

È tenuto all'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa e, in particolare, delle norme di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza dell'attività formativa interna ed esterna.

Art. 2 Organizzazione didattica dei percorsi formativi

L'organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna" all'impresa, che assumono valore di "apprendimento formale" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 13/2013.

I periodi di formazione interna e formazione esterna all'azienda:

- si svolgono, rispettivamente, sul luogo di lavoro e presso l'istituzione formativa;
- si realizzano sulla base del Protocollo sottoscritto tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro e sulla base del Piano Formativo Individuale (PFI) redatto dall'istituzione formativa in accordo col datore di lavoro;
- si integrano, ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

La durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti.

Art. 3 Requisiti e responsabilità del datore di lavoro

La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro sono da riferire esclusivamente all'attività, compresa quella formativa, svolta presso l'impresa secondo le modalità definite nel Piano Formativo Individuale (PFI).

Ai fini della stipula del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, il datore di lavoro deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna, prevedendo, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;



- b) capacità tecniche rispetto alla disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione interna, conformi alla normativa vigente in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;
- c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali incaricati di garantire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa allo scopo di garantire, in collaborazione con il tutor formativo, l'integrazione tra formazione interna e formazione esterna all'azienda.

Art. 4 Stipula del contratto di apprendistato

Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca l'istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un Protocollo, redatto sulla base dello schema posto in allegato 1 al Decreto Interministeriale 12/10/2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81", che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all'impresa.

L'apprendista, il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono inoltre il Piano Formativo Individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro, in conformità al modello riportato in allegato 1.A. al Decreto Interministeriale 12/10/2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."

L'avvio del contratto di apprendistato è subordinato alla sottoscrizione del Protocollo e del Piano Formativo Individuale.

Art. 5 Funzioni del tutor aziendale

Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

Il tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo, partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista, sulla base dello schema posto in allegato 2 al Decreto Interministeriale 12/10/2015, e fornisce all'istituzione formativa tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività dell'apprendista, nonché per l'efficacia del processo formativo.

Art. 6 Retribuzione dell'apprendista

Come previsto dall'articolo 45 comma 3 del D.Lgs. 81/2015:

- il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo rispetto alle ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa (formazione esterna);
- per le ore di formazione svolte presso l'impresa (formazione interna), al lavoratore è riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10 per cento di quella dovuta.

Sono fatte salve eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi (così come individuati dall'art. 51 del D. Lgs. 81/2015) e degli accordi interconfederali.



7daae86d



Art. 7 Responsabilità e funzioni dell'istituzione formativa: informazioni all'apprendista

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro e con modalità volte a garantire la consapevolezza della scelta, adotta nei confronti dei giovani iniziative idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato, e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro e la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del Protocollo sottoscritto con il datore di lavoro e del Piano Formativo Individuale, che deve essere sottoscritto anche dall'apprendista;
- c) delle modalità di individuazione degli apprendisti;
- d) del doppio "status" di studente e lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna all'impresa.

Art. 8 Piano Formativo Individuale (PFI)

Il Piano Formativo Individuale (di seguito PFI) dell'apprendista, che costituisce parte integrante del contratto, è definito dall'istituzione formativa, con il coinvolgimento del datore di lavoro, sulla base dello schema posto in all'allegato 1a al Decreto Interministeriale 12/10/2015.

Nel PFI, oltre ai contenuti e alla durata del percorso formativo, devono essere indicati:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor aziendale e al tutor formativo;
- b) la qualificazione da acquisire al termine del percorso, ove prevista;
- c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista ;
- d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
- e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze da acquisire nell'ambito della formazione interna ed esterna all'impresa, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché le eventuali misure adottate per il riallineamento delle competenze, il sostegno e il recupero anche in caso di sospensione del giudizio.

La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione formativa che comprende anche gli aspetti assicurativi e la tutela della salute e della sicurezza.

Il PFI può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

All'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente compete la registrazione nel libretto formativo del cittadino.

Art. 9 Funzioni del tutor formativo

Le istituzioni formative individuano un tutor formativo che ha il compito di promuovere il successo del percorso dell'apprendista, di favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro al fine di garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.



7daae86d



Il tutor formativo, in collaborazione con il tutor aziendale, procede alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista sulla base dello schema posto in allegato 2 al Decreto Interministeriale 12/10/2015 e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 10 Monitoraggio

La Regione del Veneto e la Direzione Territoriale del Lavoro operano, nel rispetto dei rispettivi compiti e competenze, per la vigilanza ed il corretto utilizzo dell'istituto dell'apprendistato.

I percorsi di cui al presente Protocollo sono oggetto di monitoraggio e di valutazione annuale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR, nonché al monitoraggio regionale.

Sarà garantito lo scambio di informazioni sull'istituto dell'apprendistato anche attraverso scambio di buone prassi.



Parte 2

**Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato per il
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)**

Art. 1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Diploma di istruzione tecnica superiore (ITS)** corrispondente al Livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Art. 2 Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione di livello secondario già iscritti ai percorsi ITS di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

Art. 3 Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

Art. 4 Formazione prevista

Gli standard formativi sono quelli definiti in attuazione degli art. da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008.

La formazione esterna non deve essere superiore al 60% dell'orario obbligatorio ordinamentale.

La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

Art. 5 Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa è realizzata dagli Istituti Tecnici Superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.



7daae86d



Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per

LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE E A CICLO UNICO

(Art. 45 D. Lgs. 81/2015)

Art. 6 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio universitario di **Laurea triennale, Laurea magistrale e a Ciclo Unico** corrispondenti al Livello 6 e 7 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Art. 7 Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani di età non superiore a 29 anni iscritti ad un corso di laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo unico (o corsi di laurea equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004).

Eventuali requisiti di crediti minimi e massimi per poter accedere alla tipologia contrattuale saranno previsti in maniera omogenea in accordo con le Università del Veneto.

Il numero di crediti previsti dovrà essere, in ogni caso, coerente con gli obiettivi formativi del corso cui lo studente è iscritto.

Art. 8 Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

Il contratto termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.

Art. 9 Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di Laurea triennale, magistrale o a ciclo unico sono definiti in osservanza degli ordinamenti universitari vigenti.

La formazione esterna svolta presso l'istituzione universitaria non deve essere superiore al 60% della durata delle attività formative previste.

Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al conseguimento del titolo.

Art. 10 Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa è realizzata dalle Università.



7daae86d



Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per

MASTER DI I E II LIVELLO

(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

Art. 11 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento dei titoli di studio di **Master di I livello** o di **Master di II livello** corrispondenti, rispettivamente, al Livello 7 e 8 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Art. 12 Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani di età non superiore a 29 anni in possesso di:

- Laurea triennale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004) per l'accesso al Master di I Livello;
- Laurea magistrale e a ciclo unico (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004) per l'accesso al Master di II Livello.

Art. 13 Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

Art. 14 Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di Master di I e II livello sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.

La formazione esterna svolta presso l'istituzione universitaria non deve essere superiore al 60% della durata delle attività formative previste.

Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al conseguimento del titolo.

Art. 15 Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa è realizzata dalle Università.



7daae86d



Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
per
DOTTORATO DI RICERCA
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

Art. 16 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Dottore di Ricerca** corrispondente al Livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

Art. 17 Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani di età non superiore a 29 anni che siano in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004) e ammessi, o già inseriti, ai corsi di dottorato di ricerca.

Art. 18 Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

Il contratto di apprendistato termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.

Art. 19 Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi di Dottorato di Ricerca sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.

La formazione esterna non deve essere superiore al 60% della durata delle attività formative e di ricerca previste. Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, del titolo.

Art. 20 Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa è realizzata dalle Università.



**Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
per****ATTIVITÀ DI RICERCA
(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)****Art. 21 Finalità del contratto**

Il contratto è finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi in apprendistato per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 22 Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani di età non superiore a 29 anni che siano in possesso di un titolo universitario o iscritti ad un corso di studi universitario.

Art. 23 Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

Art. 24 Formazione prevista

Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attività di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel Piano Formativo Individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

La formazione interna, nelle sue diverse modalità operative, non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.

Art. 25 Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle università e dalle altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.



Disposizioni specifiche sul contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per

PRATICANTATO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE

(Art. 45 D.Lgs. 81/2015)

Art. 26 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato a formare le figure previste dagli ordinamenti professionali e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 27 Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di:

- Diploma di istruzione secondaria superiore, diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo;
- Laurea triennale (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004);
- Laurea magistrale e a ciclo unico (o titoli equivalenti previsti dalla normativa previgente al D.M. 270/2004).

L'accesso al praticantato è regolato dalla normativa vigente in materia, relativamente ai singoli ordini professionali e alla contrattazione collettiva.

Art. 28 Durata del contratto

La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

Art. 29 Formazione prevista

Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

Art. 30 Istituzioni formative che realizzano l'offerta formativa

L'offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle istituzioni formative in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro e delle professioni.



7daae86d

